



# *Comune di Tonengo*

## *Provincia di Asti*

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6**

#### **OGGETTO:**

**Aliquote IMU anno 2016**

L'anno duemilasedici addì due del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. AUDINO Raffaele - Sindaco	Sì
2. AUDINO Daniele - Consigliere	Sì
3. MICCA ELIO - Consigliere	Sì
4. CERRATO Dario - Consigliere	Sì
5. VARAGLIA Mirella - Consigliere	Sì
6. PICCICUTO Calogero Salvatore - Consigliere	No
7. TIRELLO Carlo Giovanni - Consigliere	No
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDINO Raffaele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO del disposto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono l'Imposta Municipale propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che rimangono invenduti;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

d) il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 differisce al 30.04.2016 il termine previsto dall'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2016;

RILEVATO che la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70 ha introdotto alcune importanti novità relative all'IMU qui di seguito elencate:

**IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): viene introdotta un'unica forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Le possibilità di comodato gratuito vengono limitate a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due immobili, ma in tal caso uno dei due deve necessariamente essere abitazione principale del proprietario. Inoltre l'immobile (o i due immobili) devono essere ubicati nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Il comodato può essere concesso ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzino l'immobile come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato. Infine sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A1/A8/A9.

**IMU sui terreni agricoli** (comma 13) *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

*a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

*b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

Ne consegue l'esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare n. 9 del 14 Giugno 1993 ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h, - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (GU Serie Generale n.141 del 18-6-1993 - Suppl. Ordinario n. 53)". Pertanto nel Comune di Tonengo i terreni saranno completamente esenti.

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/04/2013;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 13 del 18/07/2015 con la quale si sono determinate le aliquote Imu per l'anno 2015;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Con voti unanimi palesi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. DI CONFERMARE le aliquote IMU per l'anno 2016, così come di seguito riportato:

- 0,40 % abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9;
- 0,86% per gli immobili di categoria D
- 0,76 % aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

2. DI CONFERMARE la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione **principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28/04/2013;

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini di legge e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : AUDINO Raffaele

Il Segretario Comunale  
F.to : Musso Dr. Giorgio

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi.

Tonengo, li 20/05/2016

Il Segretario Comunale  
F.to : Musso Dr. Giorgio

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-mag-2016

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tonengo li 02-mag-2016

Il Segretario Comunale  
F.to : Musso Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Tonengo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario